



COMUNE DI MONTEMILONE

(Provincia di Potenza)



Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistica

(Tel. 0972/99190 – 99016 – responsabile int.8 - collaboratore int.10 – fax 99025)
e.mail: ufficio.tecnico@comune.montemilone.pz.it – comunedimontemilone@tiscali.it

Prot.1348 del 28/03/2023

Trasmesso a mezzo pec all'indirizzo: arengreensrl@legalmail.it

Imposta di bollo assolta € 16,00
Codice Identificativo: 01220025720719

Certificato di destinazione urbanistica
R.A. n.3051

Il Responsabile del Settore Tecnico

Vista la domanda trasmessa dal signor LUCCHI Gianluca, nato a Cesena (FC) il 16/10/1970 ed ivi residente in Corso Giuseppe Garibaldi n.41, in qualità di Legale Rappresentante della Società AREN Green S.r.l. – P.IVA 04032170401, con sede legale a Cesena (CF) in Via dell'Arrighoni n.308, pervenuta in data 16/02/2023 ed acquisita col prot. n.969, con la quale si chiede il rilascio del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art.30 del d.P.R. 380/2001, per i terreni ricadenti nel territorio di Montemilone, come di seguito meglio catastalmente identificati:

- Foglio 17 particelle 30-32-33-34-35 e 235;
- Foglio 27, particelle 22-32-37-39-40-41-42-44-46-48-49-61-63-64-75-76-77-93-94-95-112-114-209-210-211-212-406-409-410-411 e 523;
- Foglio 33 particelle 8-27 e 42;
- Foglio 35 particelle 7-166-168-211-213-214 e 362;

viste le visure e le planimetrie catastali;

vista la dichiarazione resa dal richiedente;

consultati i dati del S.I.M. (Sistema informatico della montagna), presenti nell'apposito sito online, relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;

visto il Piano Paesaggistico Regionale di cui alla Legge regionale 11 agosto 1999, n.23 e s.m.i. “ Tutela, governo ed uso del territorio”;

vista la strumentazione urbanistica e le norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.;

certifica

- Che le particelle sopra indicate ricadono in zona “agricola”, dove vigono le seguenti principali prescrizioni: - i.f.f. per le abitazioni: mc/mq 0,03; - i.f.f. per le pertinenze agricole: mc/mq 0,07; - h max dei fabbricati: m. 7,00 per le abitazioni – m.6,00 per le pertinenze; - distanza dai confini, dalle strade vicinali e di bonifica: m. 10,00; - per tutte le altre strade valgono le distanze minime a protezione del nastro stradale previste dal D.l. n.1404 del 1.4.1968;
- Che la particella 406 appartenente al fg.27, per una parte della sua estensione, è soggetta a vincolo paesaggistico ed in particolare alle tutele previste dall'art.142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n.42/04, in quanto rientrante in zona boschiva;
- Che le particelle 22-39-40-41 e 42 appartenenti al foglio 27, le particelle 8 e 42 appartenenti al foglio 33, per una parte della loro estensione, sono soggette a vincolo paesaggistico ed in particolare alle tutele previste dall'art.142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.42/04, per le zone di



rispetto delle acque pubbliche, in quanto compresa nel buffer 150 m. di “Vallone S. Maria, Vallone San Nicola, il Loconcello” – inf.580 Vallone Esca e S. Nicola (denominazione G.U.), così denominato nella Carta Tecnica Regionale, tutelato ex lege come fiume o torrente;

- Che le particelle sopra riportate non sono state percorse dal fuoco, con riferimento alla "Perimetrazione delle aree percorse dal fuoco" elaborato e pubblicato a cura dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio e dell'Ufficio Amministrazione Digitale, relativamente al periodo che va dal 2004 al 2021.

Il presente certificato, che non può essere prodotto agli organi della “Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, ai sensi del DPR n.445/2000 così come da ultimo modificato dall’art.15, comma 1, della legge 12/11/2011 n.183, si rilascia in bollo a richiesta dell’interessato per tutti gli usi consentiti legge.

Esatti € 45,00 per diritti di segreteria, corrisposti con bonifico SEPA effettuato in data 14/02/2023 su conto corrente bancario IBAN IT66J0542404297000020040008 intestato al Comune di Montemilone – Servizio Tesoreria.

Montemilone, li 28/03/2023

Il Responsabile del Settore Tecnico
geom. Carmine Brienza

Firmato digitalmente da

Carmine Brienza

C = IT

Data: 28 marzo 2023, 12:34:56
Da: comunemontemilone <comunemontemilone@cert.ruparbasilicata.it>
A: arengreensrl@legalmail.it
Oggetto: Rilascio certificato destinazione urbanistica_Comune di Montemilone
Allegato: CDU - 3051 - Gianluca Lucchi_Aren s.r.l-signed.pdf (1.1 MB)

In allegato quanto in oggetto.

Cordiali saluti

CITTÀ DI VENOSA

Provincia di Potenza

www.comune.venosa.pz.it - PEC: protocollo@pec.comune.venosa.pz.it

AREA 3 TECNICA

Cert. N. 150/2022

Risposta alla nota n. 0024554 del 16.11.2022

Servizio N° Serv- LCCGNL70R16C573P-16112022-1751 presentato il 16/11/2022

IL RESPONSABILE S.U.E.

in ottemperanza dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380

CERTIFICA

- che l'area distinta in catasto terreni del Comune di Venosa al **Foglio 6 p.lla n. 2; Foglio 20 p.lla n.ri 187 e 249; Foglio 23 p.lla n.ri 235 e 526; Foglio 24 p.lla n. 72; Foglio 28 p.lla n.ri 26 e 57**; ricade in – Ambito Extraurbano – Territorio Aperto - Territorio esterno all'ambito urbano e all'ambito Produttivo del Regolamento Urbanistico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25 settembre 2012, n. 24 e successive varianti.

Le norme di attuazione, per tale zona, prevedono quanto segue:

Art 77. Nuove costruzioni all'esterno dell'AU Fabbricati residenziali

1 – Ai sensi dell'art. 16 comma 2 punto e), e dell'art. 44 comma 11 della LUR, sul territorio extraurbano sono consentite nuove costruzioni edilizie nel limite dell'indice di densità fondiaria di mq 0,01 per ogni mq di terreno di proprietà per gli usi di cui ai punti R1, R2, P8.12 dell'Allegato "A"; 2 – Gli interventi di cui al comma precedente sono consentiti solo qualora la superficie fondiaria unitaria disponibile di proprietà consenta la realizzazione di Sul non inferiore a mq 45,00; non è consentito insediare nell'edificio residenziale locali per annessi agricoli; 3. Ferma restando la necessità di disporre del lotto minimo unitario di cui al comma precedente, ogni proprietario, per particolari e dimostrate esigenze dell'azienda, può asservire una tantum altri suoli non contigui, purché di proprietà del richiedente e ricadenti in un raggio di 1.000 metri da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione in progetto; 4 - I nuovi fabbricati dovranno essere realizzati secondo i seguenti parametri: - altezza max in gronda ml 7,00 dal piano di campagna; - al piano terra il livello di calpestio interno deve essere sollevato dal piano di campagna di almeno cm 60; è consentito un piano interrato; - altezza interna netta di piano non inferiore a ml 2,70; - distanza minima da confini ml 5,00; - distanza minima da strade o altri fabbricati ml 10,00; - il tetto deve essere realizzato a doppia falda o a padiglione con inclinazione tra il 30% ed il 50% (17°-26°); - sono consentiti porticati o tettoie non rientranti nella Sul urbanistica se aperti su tre lati e con superficie non superiore al 25% della superficie utile interna del piano; - eventuali sistemazioni esterne (piazzaletti, muretti di sostegno, percorsi di accesso), devono essere eseguite con l'uso di materiale locale; - fermo restando l'altezza massima prescritta, sono consentiti piani sottotetti abitabili se ogni stanza presenta altezza netta minima non inferiore a ml 2,00 ed altezza netta media non inferiore a ml 2,70; i piani sottotetto abitabili producono Sul e possono derogare dall'obbligo del rispetto dell'inclinazione delle falde; - i locali di sottotetto non producono Sul urbanistica qualora l'altezza netta di imposta delle falde (o comunque l'altezza minima) sia uguale o inferiore a ml 0,70 e l'altezza media (media di tutte le altezze) non sia superiore a ml 1,50.

Art 78. Nuove costruzioni all'esterno dell'AU Fabbricati non residenziali

1. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 punto e), e dell'art. 44 comma 11 della LUR, nel territorio di cui al primo comma, nuovi fabbricati non residenziali sono da destinare ad attività produttive attinenti al settore agricolo e/o zootecnico; la loro realizzazione può essere autorizzata solo sulla base di uno specifico Piano Agricolo Aziendale proposto dal

richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato che ne attesti l'effettiva necessità ai fini della conduzione del fondo; 2 – I fabbricati dovranno essere realizzati secondo i seguenti parametri: - altezza max in gronda ml 8,00; - distanza min da confini ml 5,00; - distanza min da strade o altri fabbricati ml 10,00; - tetto a falde con inclinazione max del 40% (21°); - sono consentiti locali interrati. 3 - Nei nuovi fabbricati di cui al presente articolo non è consentito insediare locali per uso residenziale; 4 – Nel caso di proprietà agricola frazionata, qualora il suddetto piano agricolo aziendale ne dimostri l'assoluta necessità, è ammessa l'utilizzazione urbanistica di appezzamenti di terreno ricadenti nell'ambito del territorio comunale, anche se non contigui tra loro, purché di proprietà del richiedente.

Per il patrimonio edilizio esistente ricadente in Territorio esterno all'ambito urbano e all'ambito Produttivo trovano applicazione anche le norme di cui agli Artt. nn. 72, 73, 74, 75 e 76 del Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25 settembre 2012, n. 24 e successive varianti.

Le aree della particella n. 187 del Foglio 20, sono assoggettate al vincolo di aree percorse o danneggiate dal fuoco iscritte nell'elenco del Catasto Incendi istituito ai sensi dell'art. 10 della Legge 21/11/2000 n. 353 (anno 2017).

Inoltre si richiamano, anche se qui non sono materialmente riportate, le restanti norme e prescrizioni del Regolamento Urbanistico e del Regolamento Edilizio. L'eventuale attività edificatoria, ove consentita, dovrà tenere conto della strumentazione sovraordinata e di tutti gli atti settoriali, ivi compresi eventuali vincoli e gravami di qualunque natura esistenti.

Si rilascia su richiesta del sig. LUCCHI GIANLUCA, Rappresentante Legale della RPA s.r.l. unipersonale, in carta resa legale per gli usi consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380.

Il presente certificato non costituisce verifica e attestazione di conformità urbanistica ed edilizia dei fabbricati eventualmente presenti sulle particelle catastali.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, si precisa che **“Il Presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”**.

Venosa, lì 02/12/2022

Il Responsabile Area 3 Tecnica

Ing. Gianna Cirillo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Data: 02 dicembre 2022, 14:08:04
Da: sude@pec.comune.venosa.pz.it
A: areaenergiasrl@legalmail.it
CC: laura.masini@ingpec.eu
Oggetto: N° Prot. 26151 - 2022 - Servizio N° Serv-LCCGNL70R16C573P-16112022-1751 -
PARERE FINALE
Allegato: 175113314460056288138415022CDULUCCHIGIANLUCAFVARIPVARIE.pdf.p7m
(466.0 KB)

In riferimento al servizio N° **Serv-LCCGNL70R16C573P-16112022-1751** da Voi presentata in data **16/11/2022** al Comune di Venosa relativo a: **Richiesta di Certificato di destinazione Urbanistica (CDU)** da eseguirsi presso il Comune di Venosa; con la presente, ai sensi di quanto disposto degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni
si comunica che

l'istruttoria è stata terminata dai nostri uffici. Il documento allegato indica le risultanze.

Cordiali saluti.